

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOTIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

23 MAR. 1998

ARRIVO

1357

- 5 MAR. 1998

A TUTTE LE UNIVERSITA'

DIR. RETTOR	<input type="checkbox"/>
VICARIO	<input type="checkbox"/>
AREA STAFF	<input type="checkbox"/>
AREA AFF. LEG.	<input type="checkbox"/>
AREA ECON.	<input type="checkbox"/>
AREA FORMAZ.	<input type="checkbox"/>
AREA SEGRETERIE	<input type="checkbox"/>
AREA PROV. ECON.	<input type="checkbox"/>
AREA RELAZIONI INTER.	<input type="checkbox"/>
DIV. V. UFFICIO	<input type="checkbox"/>
DIV. VI. STUDI E PROG.	<input type="checkbox"/>

OGGETTO: Contrattazione decentrata. Applicazione dell'art. 8, comma 1, lettera b) del decreto legislativo del 14 novembre 1997, n. 396 nel comparto Università e relativa autonomia area della dirigenza.

Il decreto legislativo 14 novembre 1997, n. 396, entrato in vigore a decorrere dal 29 novembre 1997, ha prodotto profondi cambiamenti sulle regole della rappresentatività sindacale che provocano riflessi sulla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

In particolare l'art. 8, comma 1 lettera b) del citato decreto prevede una disciplina transitoria per la verifica della rappresentatività delle organizzazioni sindacali da ammettere alla contrattazione collettiva nazionale e quella della sede decentrata.

In base a tale disposizione - durante detto periodo - alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali sono ammesse le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al 4% nel comparto o area di riferimento, tenendo conto del solo dato associativo, nonché le confederazioni alle quali esse sono affiliate.

Per la contrattazione collettiva della sede decentrata da svolgersi nel medesimo arco di tempo, le pubbliche amministrazioni ammettono, invece, le organizzazioni sindacali già firmatarie dei contratti collettivi nazionali attualmente vigenti a condizione che abbiano mantenuto il predetto requisito minimo di rappresentatività ovvero che, non avendolo nel comparto o nell'area dirigenziale di riferimento, continuo nell'amministrazione interessata un numero di deleghe non inferiore al 10% del totale dei dipendenti inseriti nei livelli ovvero dei dirigenti (criterio del doppio requisito).

Il coordinamento degli artt. 6, commi 2 e 3 ed 8 del citato decreto con la normativa contrattuale attualmente vigente in materia di contrattazione decentrata comporta i sottoindicati problemi, che vanno risolti dando prevalenza alle norme contenute nel d.lgs. 396/1997, che sostituiscono qualunque altro criterio in materia di rappresentatività sindacale contenuto nei contratti ovvero lo confermano quando i criteri risultano coincidenti:

- 1) individuazione dei soggetti che compongono attualmente la delegazione trattante di parte sindacale nella contrattazione decentrata;
- 2) verifica della loro rappresentatività.

Con riguardo al primo problema si osserva che il principio per cui i soggetti che compongono la delegazione trattante di parte sindacale nella sede decentrata sono definiti dai contratti collettivi nazionali è confermato dall'art. 1, comma 4 del d.lgs. 396/1997 e, pertanto, la lettura coordinata delle norme contenute nel decreto con le disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti in materia consente di affermare che la disciplina dell'art. 8 non interferisce con le clausole negoziali nella parte in cui prevedono l'individuazione delle strutture sindacali alle quali è devoluta la titolarità della contrattazione a livello decentrato. Si richiamano a tal fine gli artt 6 e 13 dei CCNL vigenti nel comparto e l' art. 8 dei CCNL dell'area dirigenziale nonché le linee guida per la contrattazione decentrata inviate per il comparto da questa Agenzia con nota del 27 giugno 1996. Si intende che, delle strutture sindacali non elettive indicate dalle disposizioni contrattuali, mantengono titolo

UNIVERSITA' DEGLI STUDI - BARI
Area Personale - Tecn. Amm.vo

23 MAR. 1998

ARRIVO

Settore I - Settore III

Settore II - Settore IV

VIA DEL CORSO 476
00186 ROMA
TEL. (06) 32.493.1
C.F. 97104250580

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
PROTOCOLLO GENERALE

23 MAR. 1998

N. 1904

all'ammissione alle trattative a livello decentrato, solo quelle costituite nell'ambito delle organizzazioni sindacali che abbiano sottoscritto il contratto collettivo nazionale vigente e che abbiano - nel periodo transitorio - i requisiti di rappresentatività minimi previsti dall'art. 8 del d.lgs. 396/1997.

Con riferimento al secondo problema, in base a quanto già preannunciato nella nota del 22 dicembre 1997 n.P. 8379, l'accertamento del possesso del requisito minimo di rappresentatività da parte delle organizzazioni sindacali per l'ammissione alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali è effettuato da questa Agenzia sulla base dei dati forniti dal Dipartimento della Funzione Pubblica per l'anno 1996. Tale accertamento, agli effetti della contrattazione decentrata ai sensi del citato art. 8, viene completato - sempre con riferimento alle organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL vigenti - dalle singole amministrazioni qualora le predette non risultino in possesso del requisito del 4% a livello di comparto o area.

In esito alla verifica effettuata, si comunica che per il comparto Università e per la relativa autonoma area dirigenziale le organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL vigenti risultate in possesso del requisito di rappresentatività non inferiore al 4% necessario per essere ammesse alle trattative per il rinnovo dei CCNL stessi sono le seguenti:

COMPARTO

CISL/Università

CGIL/SNUR

UIL/FUR

Federazione CONFESAL/SNALS Università/CISAPUNI

CISAL

AREA DELLA DIRIGENZA

CISL/Università/Dirigenti

CGIL

UIL

CONFEDIR

CONFESAL

CIDA/FENDEP/Università

Le rappresentanze delle predette organizzazioni firmatarie dei CCNL vigenti mantengono direttamente l'ammissibilità alla contrattazione decentrata prevista dai medesimi CCNL, senza ulteriori adempimenti da parte delle amministrazioni.

Per tutte le altre organizzazioni sindacali firmatarie indicate nell'allegato 1, il requisito della rappresentatività dei soggetti da chiamare a far parte della delegazione sindacale trattante dovrà essere verificato da ciascuna amministrazione a livello di sede decentrata. Tale requisito sarà soddisfatto se verrà raggiunto dalle predette organizzazioni un numero di deleghe non inferiore al 10% del totale dei dipendenti inseriti nei livelli o nell'area dirigenziale, in servizio presso l'amministrazione o sede periferica di essa, calcolate sui dati rilevati per 1996.



La complessità e delicatezza della tematica trattata, emersa sin da questa prima fase applicativa, induce questa Agenzia a fornire le seguenti ulteriori indicazioni.

Dal momento che, per il completamento della delegazione sindacale trattante in sede decentrata, gli accertamenti della rappresentatività delle organizzazioni sindacali firmatarie di competenza delle singole amministrazioni potrebbero richiedere tempi tecnici non compatibili con l'urgenza della contrattazione decentrata e tenuto conto delle connessioni della materia con la preintesa (inviata per conoscenza il 7 gennaio 1997, con nota P. 0057) sul CCNL quadro sui permessi, distacchi ed aspettative siglata il 23 dicembre 1997 (che proroga sino al 31 marzo 1998 l'attuale regime in materia), qualora sorgano dubbi sui soggetti da ammettere a seguito degli adempimenti di spettanza di ciascuna amministrazione, si suggerisce di ricorrere alla formula dell'ammissione con riserva con l'intesa - peraltro - che per tutti i casi in cui essa opera eventuali prerogative usufruite dai medesimi soggetti, se non spettanti per mancanza di rappresentatività, saranno recuperate nei modi previsti. Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate al FAX 32483250.

Questa Agenzia comunicherà tempestivamente ogni ulteriore notizia che dovesse avere diversa incidenza sulla contrattazione decentrata rispetto a quelle indicate nella presente nota a seguito degli accertamenti tuttora in corso.

Si ritiene, infine, di dover suggerire che, qualora avverso gli accertamenti che fanno capo alla amministrazione fossero presentati ricorsi dinanzi al giudice amministrativo, sarebbe opportuno richiedere alla competente Avvocatura di esperire il regolamento di giurisdizione per affidare la controversia al giudice ordinario.

IL PRESIDENTE
(Prof. C. Dell'Atinga)



ALLEGATO 1

ORGANIZZAZIONI SINDACALI FIRMATARIE PER LE QUALI VA VERIFICATO IL REQUISITO DEL 10% :

COMPARTO:

CONFEDIR
CIDA
UGL
USPPI
UNIONQUADRI
RDB-CUB

DIRIGENZA

UGL
UNIONQUADRI
CISAL
USPPI

RDB- CUB NON RISULTA FIRMATARIA DEL CCNL DELL'AREA DIRIGENZIALE